

# Analisi disegno di legge di bilancio 2021

## 16 novembre 2020 ore 11.40

### TITOLO II – RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

#### ART. 4 – INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI

**Per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022**, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del **100 per cento**, per un **periodo massimo di trentasei mesi**, nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**, con riferimento ai soggetti che alla data della **prima assunzione a tempo indeterminato incentivata** ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il **trentaseiesimo anno di età**.

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di **quarantotto mesi** ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a **licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi**, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

#### ART. 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE DONNE

La disposizione, in via sperimentale **per il biennio 2021-2022**, riconosce l'esonero contributivo nella misura del **100 per cento**, nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui**, per le assunzioni di **lavoratrici donne**.

### TITOLO III – CRESCITA E INVESTIMENTI

#### ART. 11 – CO-FINANZIAMENTO NAZIONALE FONDI EU PERIODO 2021-2027

Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il **Fondo di rotazione** di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, **nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle predette Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.**

## TITOLO IV – SUD E COESIONE TERRITORIALE

### ART. 29 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE–PROGRAMMAZIONE 2021-2027

In coerenza con quanto previsto nel Documento di economia e Finanza per l'anno 2020 – sezione III – Programma Nazionale di Riforma, **è disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di 50.000 milioni di euro.** Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo secondo la chiave di **riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord**, secondo la seguente articolazione annuale: **4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030.**

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per **obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030** e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, inclusi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. **La dotazione finanziaria è, altresì, impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite per il periodo di programmazione 2021-27 dei Fondi strutturali e di investimento europei**, nonché in coerenza con le politiche settoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo un principio di complementarietà e addizionalità delle risorse.

## TITOLO VI – LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

### ART. 45 – FONDO OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di **600 milioni di euro per l'anno 2021** e di **200 milioni di euro per l'anno 2022.**

### ART. 46 – TRATTAMENTI DI CIGS PER CESSATA ATTIVITÀ

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di **200 milioni di euro per l'anno 2021** e di **50 milioni di euro per l'anno 2022.** Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul **Fondo sociale per occupazione e formazione.**

## ART. 53 – SISTEMA DUALE

La disposizione incrementa di 50 milioni ciascuno per gli anni 2021 e 2022 le risorse destinate all'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

## ART. 57 – FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

La disposizione istituisce un Fondo, denominato **Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali** rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del **programma React EU**, al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali.

Il Fondo avrà una dotazione pari a **500 milioni di euro nell'anno 2021**.

## ART. 67 – REDDITO DI CITTADINANZA

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di **196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029**.

## TITOLO VIII – SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

### ART. 85 – INCREMENTO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1997, N.440

Il **Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** (di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di **117,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 106,9 milioni di euro nell'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l'anno 2026**.

### ART. 86 – MISURE PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE NELLE SCUOLE

Al fine di potenziare le **azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole** attraverso le azioni di coinvolgimento degli **animatori digitali** in ciascuna istituzione scolastica, il **fondo per**

**l'innovazione didattica e digitale delle scuole** (di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107) **è incrementato di euro 8.184.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021.**

**È incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa finalizzata a realizzare un sistema informativo integrato** per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza.

### **ART. 87 – MISURE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA**

La disposizione intende contribuire all'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica, mediante una **semplificazione delle procedure**. Viene prorogato al **31 dicembre 2021** il termine per l'utilizzo dei **poteri commissariali** da parte di sindaci e presidenti delle province per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica.

### **ART. 93 – FONDAZIONE PER IL FUTURO DELLE CITTÀ**

È istituita la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il **progresso della ricerca e dell'alta formazione** basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla **transizione verde** dell'Italia.

Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di **5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.**

## **TITOLO IX – CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE**

### **ART. 103 – GRUPPO DI SUPPORTO DIGITALE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

La disposizione consente, **anche per il 2021**, di garantire l'operatività del **gruppo di supporto digitale alla Presidenza del consiglio dei Ministri**, creato per le attività strettamente legata all'emergenza COVID e, invero, necessario anche per garantire la continuità di tali attività di supporto anche in uscita dallo stato di stretta emergenza e per accompagnare il Paese alla ripresa delle attività ordinarie, attraverso le attività di tracciamento e allerta digitale, un **più massiccio ricorso agli strumenti e ai servizi digitali della pubblica amministrazione, allo smart working o alla formazione in campo digitale.**

## TITOLO X – MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

### ART. 106 – REGIME TEMPORANEO AIUTI DI STATO

Il dl 34/2020 è integrato prevedendo, tra l'altro, che:

- Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ex art. 54 del dl 34/2020 e rimborsati prima del **30 giugno 2021** non sono presi in considerazione quando si verifica se che il massimale applicabile non sia superato.
- Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, nel rispetto della **sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni.**

### ART. 110 – RESPONSABILITÀ PER L'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ARTICOLO 52, COMMA 7, LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234

Per via dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato** di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, **non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.**

## TITOLO XII – REGIONI ED ENTI LOCALI

### ART. 144 – NORME CONTABILI PER GLI ENTI TERRITORIALI

**Viene prorogata al 2021 la facoltà di svincolare**, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'organo esecutivo, **quote dell'avanzo vincolato** di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per destinarle, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, **per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.**

## ART. 150 – RINVIO DEL FEDERALISMO FISCALE

La norma rinvia al **2022** l'applicazione delle disposizioni previste dal **Decreto legislativo 06/05/2011, n. 68** in materia di **autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario** e delle province, **nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario**. In particolare sono rimandati al 2022:

- l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA;
- la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario;
- la determinazione dei fondi perequativi.

## ART. 151 – REGIONI TPL SCUOLA - INCREMENTO RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Al fine di consentire l'erogazione di **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti**, nel rispetto delle **Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico** e le **Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato**, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un **fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021**.

## TITOLO XIV – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO

### ART. 164 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO

Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il **fondo per l'autonomia** (di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), è rifinanziato nella misura pari a **62,76 milioni nell'anno 2021, 321,34 milioni nell'anno 2022**, 699,43 milioni nell'anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell'anno 2026, 956,28 milioni nell'anno 2027, 1.003,88 milioni nell'anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall'anno 2029. La **dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 5.000 posti sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022**, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.

Il fondo Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di **10 milioni di euro per l'anno 2021** per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.

Al fine di realizzare **l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità**, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici.

Al fine di assicurare anche nelle **scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica**, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A tal fine **è autorizzata la spesa pari a 13,80 milioni di euro nel 2021**.

## PARTE III - FONDI

### **ART. 206 – FONDO DA RIPARTIRE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MAGGIORMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 con una dotazione di 4 miliardi di euro per l'anno 2021**. Il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,